

Comune di Como	
Unità di protocollazione n. <i>111111111</i>	
N.° <i>106279269</i>	
del	27 GIU 2011
Classificazione	Assegnato a:
<i>VI-2</i>	



COMUNE DI COMO

Area Governo del territorio

**L'AUTORITA' COMPETENTE
DI CONCERTO CON L' AUTORITA' PROCEDENTE**

Oggetto: Piano di recupero localizzato in Comune di Como, via Castellini – proprietà Immobiliare Castellini s.r.l. – verifica di assoggettabilità alla VAS

Vista l'istanza, presentata in data 23 dicembre 2009 P.G. 59253/2009, di approvazione di piano attuativo per la trasformazione di un'area attualmente occupata da due fabbricati di diversa tipologia, ora dismessi, posta in fregio a via Castellini, per la realizzazione di un nuovo insediamento residenziale;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 351/2007, dettante gli indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani e programmi, nonché le deliberazioni della Giunta Regionale di seguito indicate:

- n. VIII/6420 in data 27.12.07 recante "Valutazione ambientale di Piani e Programmi – Vas ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell'art. 4 della L.r. 11 marzo 2005 n.12;
- n. 8/10971, in data 30 dicembre, con la quale vengono recepite le determinazioni di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;
- n. 761, in data 10 novembre 2010;

Visto in particolare l'allegato 1) alla suddetta deliberazione il quale reca il Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione di piani e programmi, che al punto 2.1 delimita come segue l'ambito di applicazione della VAS ai procedimenti di che trattasi:

"2.1. Valutazione ambientale – VAS

La valutazione ambientale si applica alle seguenti fattispecie:

- a. *P/P elaborati per i settori (...) della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE;*
- b. *P/P per i quali in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi dell'art. 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE(...);*
- c. *Con riferimento al settore della pianificazione territoriale i piani e le loro varianti individuati dal comma 2 dell'art. 4 della l.r. 12/2005 e successive modificazioni:*
 - *piano territoriale regionale;*
 - *piani territoriali regionali d'area;*

- *piani territoriali di coordinamento provinciali;*
- *documento di piano del Piano di governo del territorio;*

Rilevato che la fattispecie in esame non appare riconducibile alle condizioni poste dal citato punto 2.1 in quanto:

- l'intervento non costituisce quadro di riferimento per l'approvazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e non interessa zone speciali di conservazione (habitat naturali) di cui alla direttiva 92/43/CEE;

Visto il punto 2.2. del medesimo allegato 1) il quale stabilisce:

- che sono soggetti a verifica di assoggettabilità alla VAS i P/P, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori che non siano ricompresi nel paragrafo 2 dell'art. 3 della Direttiva (il quale di fatto riproduce quanto riportato al punto 2.1. del citato allegato 1) e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti;
- che, per i piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente;

Visto il rapporto preliminare della proposta di piano attuativo, trasmesso, in data 20 giugno 2011, P.G. 333000/2011 e redatto dal dott. ing. Daniele Tagliati, il quale conclude la propria analisi ritenendo che:

- *gli impatti non hanno natura transfrontaliera;*
- *non si evidenziano rischi per la salute umana o per l'ambiente;*
- *gli impatti analizzati sono circoscritti esclusivamente all'area interessata dall'intervento, alla sua popolazione e all'immediato circondario senza andare ad interessare un intorno più ampio;*
- *non si evidenzia alcuna vulnerabilità dell'area interessata dall'intervento non essendo l'area stessa caratterizzata da speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;*
- *gli impatti analizzati non interessano aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale;*

Considerato che:

- l'ambito oggetto di intervento ricade in zona omogenea qualificata "B4" dal vigente PRG e destinata in via principale ad attività di produzione e trasformazione di beni e servizi;
- che, a norma dell'art. 23 punto 5 delle NTA del PRG vigente l'utilizzo per le destinazioni di cui alle zone B1, B2 e B3 è consentito mediante piano attuativo;
- detto piano non è stato qualificato, dal Settore preposto alla sua istruttoria, in variante allo strumento urbanistico generale, in ossequio all'ordinanza cautelare del Tar Lombardia, sede di Milano – sez. II – n. 999 del 9.9.2010 e in attuazione dell'indirizzo assunto dalla Giunta comunale in data 13 settembre u.s., su conforme parere dell'Ufficio legale;

- il progetto prevede:
 - i) un intervento avente ad oggetto la ristrutturazione di una parte del fabbricato esistente e la demolizione dell'altra parte che verrà sostituita con un nuovo volume a destinazione d'uso residenziale;
 - ii) una irreversibile trasformazione dello stato dei luoghi, pur non comportando consumo di nuovo suolo, trattandosi di lotto già edificato;
 - iii) Un incremento del peso insediativo dell'ambito, seppure non particolarmente rilevante, con conseguente incremento del traffico indotto, posto che è prevista l'edificazione di 7 appartamenti e 14 posti auto interrati;
 - iv) Un impatto sul suolo, a causa della mancanza di superfici permeabili;

Rilevato inoltre

che l'immobile, secondo le previsioni del P.T.C.P. vigente, ricade in zona definita "aree Urbanizzate esistenti e previste dal PRG vigente" e non presenta vincoli paesaggistici e monumentali;

che l'area di intervento ricade, tuttavia, nell'ambito di salvaguardia dello scenario lacuale di cui all'art.19 del Piano paesaggistico regionale;

Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi;

Visto in particolare l'art. 3 comma 3 il quale dispone che per i piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull'ambiente;

Dato atto che il legislatore nazionale non ha stabilito in quali circostanze si possa parlare di "piccole aree a livello locale";

Richiamate le seguenti disposizioni:

l'art. 12 comma 2 e 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

l'art. 4 della legge regionale n. 12/05;

l'art. 5, comma 8 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, il quale all'articolo 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, aggiunge il seguente comma: *Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.*

Dato atto che il Comune di Como non si è ancora dotato del Piano di Governo del territorio e il Piano Regolatore Generale attualmente vigente non è stato oggetto di valutazione ambientale strategica;

Vista la Circolare approvata con decreto della Direzione Generale Territorio ed Urbanistica n. 13071 del 14.12.2010;


Vista la nota del Segretario - Direttore Generale in data 16 maggio 2011 P.G. 25839/2011 CAT: VI CL.2. recante ad oggetto: "*procedure di VAS – ambito di applicazione*";

RITIENE

per le considerazioni espresse in narrativa, che il piano di recupero di cui trattasi sia da sottoporre a verifica di assoggettabilità, secondo quanto disposto dal punto 2.2. dell' allegato 1) alla deliberazione di Giunta regionale n. 761, in data 10 novembre 2010, al fine di escludere, tenuto conto dei contributi che perverranno dai soggetti interessati, secondo quanto disposto dall'art. 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che vi siano profili di incidenza ambientale non considerati nel corso dell'istruttoria.

Como, 27 giugno 2011

L'autorità procedente
dott. Luca Baccaro



L'Autorità competente
Dott.sa Rossana Tosetti

